

NOVAZIONI OGGETTIVA

l'estinzione si produce automaticamente, nel momento in cui è raggiunto l'accordo novativo

1230: Nov. ogg (metine contrattuali)

presupposti:
 elem. sogg: omnis modis
 elem. ogg: aliquid novi (2) Modality che non importano nov.

Rapporti con l'obbligo novate (Inefficacia della novate)

1234 Inesistenza
 Resolubilità
 Rescindibilità
 Revocabilità

nullus
 annullab: sent. cash K
 si è determinata pure della novate
 non:
 1234²
 1234²
 1234²
 salvo che 1234²

1232: Garanzia: privilegi - pegno

1235: Novate sogg

SEZIONE I. Della novazione. [1230-1235]

1230. Novazione oggettiva.

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (cfr. 1300).

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (cfr. FO: IV A 2).

1231. Modalità che non importano novazione.

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

1232. Privilegi, pegno e ipoteche.

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (cfr. 2745, 2784, 2808).

1233. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido (cfr. 1292) con effetto liberatorio per tutti (cfr. 1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

1234. Inefficacia della novazione.

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (cfr. 1325, 1418).

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (cfr. 1425 ss.), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (cfr. 1444).

1235. Novazione soggettiva.

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (cfr. 1268 ss.).